



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 - 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



Copia di Delibera della Giunta Comunale

N°23 del Reg. del 12/05/2020	OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020.
---------------------------------	--

L'anno 2020, il giorno 12, del mese di Maggio, alle ore 12.40 , nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome Nome	carica	Presente
Carta Salvatore	Sindaco	Si
Finà Sebastiano (1957)	Vice Sindaco	Si
Finà Sebastiano (1959)	Assessore	Si
Fresi Angela	Assessore	Si
Sanna Domenico	Assessore	Si
TOTALI		Presenti: 5 Assenti: 0

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art .49 D.L.gs n. 267/2000:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 29/06/2018 avente ad oggetto " DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018.;"

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Dato atto che il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta a tutt'oggi disciplinato dagli Artt. 82-83-84 T.U.E.L. D.Lgs n ° 267/2000, nonché dal Decreto Ministeriale n ° 119/2000;

Dato atto inoltre che il Decreto Legge n ° 78/201(come convertito nella Legge n ° 122/2010, all'art. 5 "Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici", comma 7, prevede che: "7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti,-di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti.....";

Preso atto che a tutt'oggi il suddetto Decreto non risulta ancora emanato per cui, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa, è opportuno riconfermare in via provvisoria quella stabilita dal decreto n. 119 del 4.4.2000 con riferimento agli importi previsti dall'art. 1, 2 e 4 e relative tabelle allegate;

Dato altresì atto che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di Sindaco e degli Assessori spetta all'organo esecutivo dell'ente, in base a disposto dall'art. 82 comma 11, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 19 giugno 2015, n.16 "Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali)" art. 1 comma 2 "Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco...".

Visti i provvedimenti del sindaco con la quale ha provveduto alla nomina di 3 Assessori sulla base della Legge Regionale 19 giugno 2015, n. 16;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, che approva il regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 32 della legge 3.8.1999, n. 265;

Considerato che l'art. 11 del sopra citato decreto stabilisce che gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal decreto, possono essere aumentati o diminuiti con deliberazione, rispettivamente di Giunta o di Consiglio come stabilito dall'art. 23 comma 11 della Legge 265/99;

Considerato che in assenza di deliberazione la misura dell'indennità di funzione da applicare agli amministratori comunali è quella stabilita dal decreto n. 119 del 4.4.2000 con riferimento agli importi previsti dall'art.1, 2 e 4 e relative tabelle allegate;

Visto il decreto n. 119 del 4 aprile 2000 del Ministero dell'Interno, il quale stabilisce alla Tabella A gli importi massimi per l'indennità di funzione mensile ai sindaci dei comuni dal 1.001 a 3.000 abitanti ammonta a € 2.800.000 pari ad € 1.446,07;

Richiamato l'art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266 che prevede una riduzione del 10% del compenso delle indennità e gettoni agli amministratori comunali e consiglieri comunali;

Richiamato l'art. 4 commi 2 e 7 del Decreto n. 119 del 4 aprile 2000 del Ministero dell'Interno i quali stabiliscono rispettivamente che:

al vicesindaco dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino ai 5.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco; - agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

Richiamato l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che l'indennità di funzione stabilita con decreto ministeriale è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

Vista la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 con cui il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della predetta disposizione normativa;

Dato Atto che a fine mandato l'indennità del Sindaco è integrata con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno e per ciascuno degli anni di mandato e/o frazioni;

Richiamata la nota del Ministero dell'Interno, Direzione centrale delle autonomie del 17 febbraio 2004 con la quale viene chiarito che l'art. 82 comma 1, ultimo periodo del T.U.E.L. prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione degli amministratori solo per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita. Pertanto a coloro che non posso avvalersi di tale facoltà perché non si trovano ad essere parte di un lavoro dipendente, come ad esempio i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti e i pensionati l'indennità di funzione spetta nella misura intera;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di quantificare le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco, agli assessori comunali e al Presidente del consiglio comunale sulla base di quanto previsto dall'articolo 82 del d.Lgs.

n. 267/2000 e dal DM n. 119/2000, nonché sulla base dello specifico status giuridico dei singoli amministratori, come analiticamente riportato nell'allegato prospetto di cui si riepilogano le risultanze principali:

INDENNITÀ DEL SINDACO		Importo in euro
Indennità di funzione per il Sindaco come da DM 119/2000 Tabella A		€ 1.446,07
Incremento 3% ai sensi della lett. b) comma 1 art. 2 D.M. n ° 119/2000		€ 43,38
Incremento 2% ai sensi della lett. c) comma 1 art. 2 D.M. n ° 119/2000		€ 28,92
Incremento 5% ai sensi della lett. a) comma 1 art. 2 D.M. n ° 119/2000		
Riduzione del 10% in applicazione dell'art. 1 co 54 lett. a) legge 266/2005		€ -151,84
Importo dell'indennità spettante al Sindaco		€ 1.366,55
INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI		Importo in euro
Vice Sindaco: 20% indennità del Sindaco (art. 4 c. 2 DM 119/2000)		€ 273,31
Assessori: 15% indennità del Sindaco art. 4 c. 7 DM 119/2000		€ 204,98

Visto:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 132, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49

D.L.gs. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Di dare atto che la misura delle indennità previste dalla Legge per l'esercizio delle funzioni di Sindaco e componenti della Giunta Comunale sono stabilite nel prospetto che segue

Carica	Indennità risultante	Riduzione ex art. 82, c. 1 d.l s.267/00	Indennità spettante	Decorrenza
Sindaco	1.366,55	683,27	683,27	11/06/2018
V. Sindaco	273,31		273,31	15/06/2018
Assessore	204,98		204,98	15/06/2018
Assessore	204,98		204,98	15/06/2018

Assessore	204,98	102,49	102,49	15/06/2018
-----------	--------	--------	--------	------------

Di stabilire che dette indennità vengano erogate ogni mese contestualmente agli stipendi dei dipendenti;

Di dare atto che ai componenti della Giunta, poiché percepiscono l'indennità di funzione, non spetta il gettone di presenza né per le sedute del Consiglio né per quelle della Giunta;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile del Servizio)

(Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Carta Salvatore

F.to D.ssa Maria Stella Serra

Della su estesa deliberazione, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
E' Copia Conforme all'Originale

Il Responsabile Amministrativo

Ivan A. Diana

=
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/05/2020 al 29/05/2020 senza reclami;
- è divenuta esecutiva il giorno 12/05/2020;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- dell' atto
- dei chiarimenti integrativi di giudizio richiesti, senza che sia stata comunicata l' adozione di provvedimento di annullamento.

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

Sedini Li: _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra